



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

Numero Registro Generale	Data
36	01-07-2024
OGGETTO:	ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE A RIDOSSO DELLE OPERE IDRAULICHE DI REGOLAZIONE DELLO SCARICO DELLO SBARRAMENTO DI BUSCHE

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota dell'Enel Green Power Italia Srl prot.nr. 5567 del 20.06.2024 con la quale evidenzia che, nelle aree a ridosso delle opere idrauliche di regolazione dello scarico dello sbarramento di Busche si è riscontrata una pratica pericolosa riguardo ai bagnanti che, lanciandosi da tali strutture, effettuano rischiosi tuffi nelle sottostanti acque del fiume Piave. Una pratica che, servendosi in modo improprio e senza cautele di manufatti non idonei a tale scopo, evidentemente espone a rischio l'incolumità di chi la mette in atto;

DATO ATTO che è stato altresì segnalato che taluni bagnanti utilizzano anche le rocce circostanti le rive del fiume Piave a valle delle paratie dello sbarramento quali trampolini per tuffarsi in acqua;

RAPPRESENTATA la necessità di vigilare sull'area al fine di dissuadere i frequentatori dallo svolgere dette pratiche estremamente pericolose;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare i commi 4, 4 bis, ove si prevede “*c. 4 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. c. 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica. (...)*”;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 ove si prevede che “per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione”;

RITENUTO pertanto necessario inibire l'accesso alle aree in questione, con ogni urgenza, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che sussistono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, in quanto ricorre un pericolo concreto ed attuale di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, che richiede interventi non dilazionabili, ed al quale non si può provvedere con mezzi ordinari;

RITENUTO, quindi, che sussista la propria competenza all'adozione del provvedimento di interdizione dell'area alle persone, ai sensi dell'art. 54 sopra richiamata, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica incolumità;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa che si intendono espressamente richiamati:

1. Il divieto di accesso alle persone non autorizzate nelle zone a ridosso delle opere idrauliche di regolazione dello scarico dello sbarramento di Busche;
2. Il divieto ad utilizzare tali strutture, ivi comprese le rocce circostanti le rive a valle delle paratie, quali trampolini per tuffarsi in acqua;

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cesiomaggiore;

CHE la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Belluno e al Sindaco del Comune di Borgovalbelluna per i provvedimenti di competenza;

LE forze dell'ordine indicate nell'art. 12 del D. Lgs 285/92, sono incaricate della perfetta esecuzione della presente;

LA trasmissione della presente ordinanza all' Enel Green Power in qualità di soggetto gestore dell'impianto idroelettrico di sbarramento in località Busche per l'assunzione delle misure ritenute opportune;

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale provveda ad affiggere la presente Ordinanza nelle aree di accesso alle opere richiamate in premessa affinché la stessa sia facilmente visibile e consultabile;

AVVERTE

CHE l'inottemperanza della presente ordinanza sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

CESIOMAGGIORE, 01-07-2024

Il Sindaco
Carlo Zanella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.